

**ATTO COSTITUTIVO
LA FORZA IN PASSERELLA A.P.S.**



In data 18 aprile 2024, presso la sede sociale ubicata in via Venezia n. 13 a San Biagio di Callalta (TV), alle ore 19.30, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Bardi Michela, nata a Mogliano Veneto (TV) il 22/06/1969, residente a S. Biagio di Callalta (TV), via Venezia n. 13, codice fiscale 3RD MHL69H62F269X;
- 2) Feltrin Doris, nata a Oderzo (TV) il 16/02/1964, residente a Ormelle (TV), via Dante Alighieri n. 27/a 6, codice fiscale FLTDRS64B56F999G;
- 3) Menegaldo Giuliana nata a Monastier di Treviso (TV) il 12/07/1970, residente a Monastier di Treviso (TV), via Einaudi n. 56, codice fiscale MNGGLN70L52F332Q;
- 4) Geretto Matteo, nato a Venezia (VE) il 05/01/1984, residente a Ponzano Veneto (TV) via Remigio Tessarollo n. 31, codice fiscale GRTMTT85A05L736S;
- 5) Ruaro Chiara, nata a Venezia (VE) il 27/09/1974, residente a Venezia (VE) via Bottenigo n. 70, codice fiscale RRUCHR74P67L736O;
- 6) Tanda Rosa, nata a Bosa (OR) il 23/04/1980, residente a Ponzano Veneto (TV), via General Pennella n. 3/3, codice fiscale TNDRSO80D63B068N;
- 7) Boarolo Romina, nata a Arcade (TV) il 02/08/1971, residente a Caerano San Marco (TV), via Industrie Comunello n. 41/d, codice fiscale BRLRMN71M42A360Y;
- 8) Morandin Graziella, nata a Treviso (TV) il 10/02/1972, residente a Mogliano Veneto (TV) via Zermanesa n. 98, codice fiscale MRNGZL72B50L407B;
- 9) Grespan Claudia, nata a Treviso il 01/07/1967, residente a Paese (TV) via Candido Breda n. 5, codice fiscale GRSCLD67L41L407Q;
- 10) Vanin Roberta, nata a Venezia (VE) il 07/10/1968, residente a Quarto d'Altino (VE) via Augsburg n. 6, codice fiscale VNNRRT68R47L736D;
- 11) Arnone Janette, nata in Venezuela (EE) il 06/04/1966, residente a Paese (TV) via della Costituzione n. 1/8, codice fiscale RNNJTT66D46Z614Y;
- 12) Boffo Sonia, nata a Treviso (TV) il 27/08/1970, residente a Paese TV) via Salvo D'Acquisto n. 6, codice fiscale BFFSNO70M67L407J;
- 13) Frigato Chiara, nata a Venezia (VE) il 08/08/1967, residente a Mogliano Veneto (TV) via Barbiero n. 111/6, codice fiscale FRGCHR67M48L736I;
- 14) Casellato Tania, nata a Treviso (TV) il 17/07/1974, residente a Breda di Piave (TV) via XI Febbraio n. 6, codice fiscale CSLTNA74L57L407U;
- 15) Granzo Arianna, nata a Venezia (VE) il 10/02/1971, residente a Noale (VE) vicolo Michelangelo Buonarroti n. 5, codice fiscale GRNRNN71B50L736Q;
- 16) Bellotto Sonia, nata a Conegliano (TV) il 18/09/1969, residente a Treviso (TV) via Maffetti n. 9, codice fiscale BLLSNO69P58C957H;
- 17) Chimisso Laura, nata a Venezia (VE) il 27/03/1976, residente a Venezia (VE) via Domenico Dri n. 9/2, codice fiscale CHMLRA76C67L736Q.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Michela Bardi la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Roberta Vanin quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: La forza in passerella A.P.S., da ora in avanti denominata "associazione". L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione

sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di San Biagio di Callalta (TV) in via Venezia n. 13, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio (art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017), le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalle norme applicabili. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo - organo di amministrazione dell'associazione - sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente:	Bardi Michela
Vice-presidente:	Doris Feltrin
Segretario:	Roberta Vanin
Consigliere:	Chiara Ruaro
Consigliere:	Matteo Geretto
Tesoriere:	Rosa Tanda
Consigliere:	Sonia Bellotto

ART. 4 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 Dicembre 2024.

I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Bardi Michela

Feltrin Doris

Menegaldo Giuliana

Geretto Matteo

Ruaro Chiara

Tanda Rosa

Bardi Michela
Doris Feltrin
Giuliana Menegaldo
Matteo Geretto
Chiara Ruaro
Rosa Tanda



Boarolo Romina
Morandin Graziella
Grespan Claudia
Vanin Roberta
Arnone Janette
Boffo Sonia
Frigato Chiara
Casellato Tania
Granzo Arianna
Bellotto Sonia
Chimisso Laura

Boarolo Romina
Graziella Morandin
Claudia Grespan
Roberta Vanin
Janette Arnone
Sonia Boffo
Chiara Frigato
Tania Casellato
Arianna Granzo
Sonia Bellotto
Laura Chimisso

San Biagio Callalta (TV), li 18/04/2024

06 MAG 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

N° 365 Atti Privati Serie 3
Esatti € 209,00

IL FUNZIONARIO
Ferdinando Valetti

Carica su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
QUE/DO

Stampa
Entrate

01005149 00005008 WORK001
00110372 27/12/2023 19:09:24
4578-00087 510051492672191
IDENTIFICATIVO : 01211419970045

0 1 21 141997 004 5

PROVINCIA DI VERONA

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
QUE/DO

Stampa
Entrate

01005149 00005008 WORK001
00110372 27/12/2023 19:03:23
4578-00087 A700FF0876961CD
IDENTIFICATIVO : 01211419970049

0 1 21 141997 006 9

PROVINCIA DI VERONA

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
QUE/DO

Stampa
Entrate

01005149 00005008 WORK001
00110372 27/12/2023 19:01:28
4578-00087 8059061667FEA117
IDENTIFICATIVO : 01211419970058

0 1 21 141997 005 8

PROVINCIA DI VERONA

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
QUE/DO

Stampa
Entrate

01005149 00005008 WORK001
00110374 27/12/2023 19:09:38
4578-00087 E89EA537D71F3AC
IDENTIFICATIVO : 01211419970035

0 1 21 141997 003 5

PROVINCIA DI VERONA

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€2,00
QUE/DO

Stampa
Entrate

01005149 00005008 WORK001
00110375 27/12/2023 19:01:43
4578-00087 3DA603C2A89FA54C
IDENTIFICATIVO : 01211419970024

0 1 21 141997 002 4

PROVINCIA DI VERONA

Statuto

LA FORZA IN PASSERELLA A.P.S.



ART. 1 (Denominazione e sede) È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato La Forza in Passerella A.P.S., assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione che ha sede legale in via Venezia n. 13 nel comune di San Biagio di Callalta (TV) potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto) L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017).

- Promozione della prevenzione delle malattie soprattutto oncologiche
- Promozione di iniziative di sostegno a favore dei pazienti durante e dopo il percorso di malattia e cura al fine di garantire il miglior recupero psico-fisico
- Promozione di iniziative di sostegno del benessere psicofisico a favore di familiari e caregiver dei pazienti;

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera 1, art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017);
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, bene o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione di sfilate di moda come percorso di recupero del benessere psicofisico dopo i cambiamenti provocati dalla malattia
- promozione della cultura della prevenzione delle malattie e diffusione della cultura della salute, anche attraverso l'utilizzo di qualsiasi strumento adatto alla comunicazione;
- progettazione e realizzazione di attività, servizi e consulenze rivolti alla prevenzione, sia tramite contatto diretto con le persone in qualsiasi contesto sociale, sia tramite qualsiasi strumento adatto alla comunicazione;
- progettazione e realizzazione di attività, servizi, consulenze rivolti al recupero della salute psicofisica della persona;
- collaborazione anche con soggetti esterni come amministrazioni, strutture sanitarie, professionisti, associazioni e altro, al fine della realizzazione di iniziative volte alla promozione della prevenzione alla salute e al benessere generale;
- attività di sostegno al fine di agevolare la comunicazione nel settore scientifico tra le varie categorie di operatori, al fine di garantire interscambi, collaborazioni, sviluppo di progetti, divulgazione e risoluzione di problematiche inerenti la prevenzione al benessere generale e alla salute, in qualsiasi ambito;
- organizzazione e gestione di eventi, corsi, seminari, convegni, laboratori, manifestazioni a carattere medico-scientifico e non, al fine di promuovere la sensibilità e la conoscenza delle persone e dei professionisti, relative alla prevenzione alla salute e al benessere generale;
- organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale e della promozione della solidarietà.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione socio) Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.



la quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati) Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato) Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario che svolge attività di volontariato sia continuo che occasionale viene iscritto nell'apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali) Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 (L'assemblea) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.





Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Le assemblee possono essere in presenza oppure con modalità telematica/videoconferenza a patto che tutti i soci siano identificabili e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della

majority of the present and decides the dissolution and the liquidation as well as the devolution of the patrimony with the vote favorable of at least 3/4 of the associates.

ART. 15 (Organo di amministrazione) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 ed un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le cause di ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente) Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti) È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni) I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale) È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari) I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. (art. 38 c.c.)

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione) L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

